Allegato 5 - Analisi dei contributi di partecipazione pubblica pervenuti

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	ENTE	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
446 del 26/04/2010 RA/86060 del 6/05/2010	Coldiretti	1a	Richiesta Annullamento DGR n. 332 del 21/03/2005 relativa all'individuazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola e DGR n. 899 07.09.2007 relativa al Programma di Azione per la riduzione della contaminazione da nitrati nella aree vulnerabili da nitrati di origine agricola.	**Inattuabile per vincoli normativi**	L'evidenza di compromissione, relativamente al parametro nitrati, nelle aree designate come vulnerabili, risultante dai monitoraggi analitici disponibili dal 2005 e ben documentata negli elaborati di Piano (Elaborati R 1.3 "Relazione Quadro Conoscitivo" e A 1.7 “Prima individuazione delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola”), obbligano la Regione a porre in essere le azioni previste dalla Direttiva 676/91/CE e dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.. La mancata definizione delle aree vulnerabili e dei relativi programmi di azione comporta il rischio di incorrere in gravose procedure di infrazione comunitarie.
		1b	Si richiede la predisposizione di un programma di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci superficiali e sotterranee per un periodo di un anno, secondo le prescrizioni dell'allegato 7/A-I alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e riesaminare lo stato trofico causato da azoto nei vari sistemi idrici.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Il controllo per la verifica delle concentrazioni di nitrato nei corpi idrici è già previsto nei parr. 3.1 e 7.2.1 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico" e negli artt. 24 e 73 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
		1c	Si richiede di avviare o intesificare le indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e degli scarichi civili.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Tale azione è stata già prevista nei parr. 7.1.1 e 7.1.2 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico" e nell'art. 70 delle NTA.
		1d	Si richiede di ridefinire le eventuali aree vulnerabili dopo l'approvazione del PTA e sulla base di dati tecnici più aggiornati.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Le modalità di revisione delle aree vulnerabili da nitrati sono previste dall'art. 18, comma 3 delle NTA
		1f	Si richiede di ridefinire le eventuali aree vulnerabili dopo l'approvazione del PTA previa ampia concertazione con le associazioni di categoria e portatori di interesse.	**Accettata e inserita**	All'art. 18 comma 4 delle NTA è stata aggiunta la frase "previa informazione e partecipazione dei portatori di interesse".

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	ENTE	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
		1g	Si richiede la promozione della diffusione di una metodologia integrata di gestione del territorio attraverso la definizione di modelli produttivi sostenibili a livello sociale, economico ed ambientale.	**La richiesta formulata è oggetto di approfondim.**	La portata dell'azione proposta appare così ampia da richiedere maggiori approfondimenti. Si ritiene comunque che quanto definito agli artt. 18 e 65 delle NTA persegua proprio gli obiettivi richiesti.
		1h	Si richiede la promozione della diffusione di specifici piani di fertilizzazione e di buona pratica agricola.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	L'azione è già ricompresa nella DGR n. 899 del 07.09.2007 relativa al Programma di Azione per la riduzione della contaminazione da nitrati nella areee vulnerabili da nitrati di origine agricola e nella DGR n. 500 del 14.09.2009 relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati, che ai sensi dell'art. 9 comma 2 delle NTA costituiscono strumenti di attuazione del PTA.

446 del 26/04/2010 RA/86060 del 6/05/2010	**Coldiretti**	**1i**	Si richiede la promozione della riconversione colturale di una parte della superficie agricola utilizzata.	**Osservazione non pertinente**	Tale azione non appare direttamente riconducibile ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque.
		1j	Si richiede la promozione del miglioramento dell'efficienza d'uso dei concimi organici e minerali attraverso l'utilizzo di fertilizzanti capaci di modulare il rilascio di azoto assimilabile in funzione delle esigenze nutritive delle colture.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	L'azione è già ricomprese nella DGR n. 899 del 07.09.2007 relativa al Programma di Azione per la riduzione della contaminazione da nitrati nella areee vulnerabili da nitrati di origine agricola che ai sensi dell'art. 9 comma 2 delle NTA costituisce strumento di attuazione del PTA.
		1k	Si richiede la promozione della realizzazione di attività dimostrative mediante il confronto di diverse tecniche colturali, allo scopo di promuovere quelle meno inquinanti.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	L'azione fa parte degli interventi di formazione ed informazione già previsti dalla DGR n. 899 del 07.09.2007 relativa al Programma di Azione per la riduzione della contaminazione da nitrati nella areee vulnerabili da nitrati di origine agricola che ai sensi dell'art. 9 comma 2 delle NTA costituisce strumento di attuazione del PTA.
		1l	Si richiede la sensibilizzazione dei produttori e degli operatori economici verso le problematiche ambientali.	**Accettata e inserita**	All'art. 18 comma 10 delle NTA è stata aggiunta tale previsione.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
		1m	Si richiede la promozione della diffusione delle finalità dei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali adottati per ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sottrranee da nitrati di origine agricola.	**Accettata e inserita**	All'art. 18 comma 10 delle NTA è stata aggiunta tale previsione.
		1n	Si richiede la promozione dell'organizzazione di un'adeguata azione d'assistenza tecnica, in grado di supportare i produttori nel processo di riconversione a forme di agricoltura sostenibile.	**Osservazione non pertinente**	Tale azione non appare direttamente riconducibile ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque.
446 del 26/04/2010 RA/86060	**Coldiretti**				

Allegato 5 - Analisi dei contributi di partecipazione pubblica pervenuti

del 6/05/2010					
		1o	Prima di procedere alla delimitazione delle zone vulnerabili da fitosanitari sulla base delle risultanze del monitoraggio, si richiede l'approvazione di un Piano di attività biennale finalizzato allo sviluppo della difesa integrata, formazione dei rivenditori e degli utilizzatori etc. Allo scadere del suddetto termine, se dovesse perdurare lo stato di inquinamento, la Regione, sentiti i predetti organismi, dovrebbe procedere alla designazione delle aree.	**Inattuabile per vincoli normativi**	Ai sensi dell'art. 93 Del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le regioni identificano le zone vulnerabili da fitosanitari in seguito ad evidenza dei dati di monitoraggio sulla base delle indicazioni contenute in Allegato 7/B alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
		2a	Inserire nel Piano di emergenza idrico alternativo anche il possibile utilizzo delle reti dei consorzi di Bonifica	**La richiesta formulatà è oggetto di approfondim.**	Considerato che il piano di emergenza idrico alternativo è uno strumento di protezione dinamica delle acque sotterrane dall'inquinamento, che in questa fase è stato previsto di attuare sulle principali captazioni ad uso potabile (art.25 comma 4 delle NTA), si ritiene necessaro sottoporre ad approfondimento la proposta fatta dal Consorzio
28/04/2010 RA/86039 del 06/05/10	**Consorzio Bonifica Centro**	**2b**	All'art. 53 comma 3 lett. b delle NTA e al par. 4.1.1.4 del R 1.4 "Quadro Programmatico" si propone di svincolare le derivazioni irrigue e per uso potabile dai casi in cui l'autorità competente può ordinare, attraverso apposita motivata ordinanza, rilasci superiori alle portate in arrivo al fine di assicurare il DMV. La misura, infatti, è ritenuta in contrasto con la possibilità di deroga di cui all'art. 54 comma b delle NTA.	**Osservazione non pertinente**	Non si ritiene che le due disposizioni citate contrastino. La disposizione di cui all'art. 53 comma 3 è una forma di cautela ambientale non eliminabile.
		2c	Si propone di considerare quale periodo di massima idroesigenza quello che va dal 1° aprile al 30 ottobre.	**Non attuabile per le motivazione espresse nelle note**	La proposta non è adeguatamente supportata da evidenze agro-metereologiche.
		2d	Si richiede di aggiungere al comma 2 lettera b dell'art. 54 delle NTA la seguente frase: "Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, tale valore (i.e. valore di rilascio in deroga) può essere anche inferiore ad un terzo del valore del DMV".	**Non attuabile per le motivazione espresse nelle note**	La misura di cui al comma 2 lettera b dell'art. 54 è una cautela non eliminabile.
		2e	Relativamente alla procedura per il rilascio delle deroghe si richiede la formazione di un piano di emergenza che le preveda al fine di rendere la procedura più snella.	**Non attuabile per le motivazione espresse nelle note**	La concessione di una deroga in materia di DMV non può prescindere da un parere tecnico di supporto come quello dell'Autorità di Bacino competente.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI | REGIONE ABRUZZO

Allegato 5 - Analisi dei contributi di partecipazione pubblica pervenuti

PROT. ENTE - RA	ENTE	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
28/04/2010 RA/86039 del 06/05/10	**Consorzio Bonifica Centro**	**2f**	Si propone la cancellazione del comma 3 dell'art. 59 delle NTA perché ritenuto in contrasto con quanto la Regione propone al comma 1 dello stesso articolo, ovvero "*lo sviluppo regionale specialmente nelle zone rurali ed isolate […] e la creazione di nuovi posti di lavoro*".	**Non attuabile per le motivazione espresse nelle note**	La disposizione di che trattasi è da ritenersi coerente con il concetto di uso sostenibile della risorsa di cui al comma 1, lettera c dell'art. 73 del D.Lgs. 152/06, concetto sancito dalle Direttive Comunitarie in materia.
		2g	Agli artt. 63 e 64 delle NTA si propone di inserire fra gli enti addetti alla attività di programmazione anche i Consorzi di Bonifica ai quali compete ai sensi della LR 34/2007 la gestione delle reti duali.	**Osservazione non pertinente**	La programmazione a cui si fa riferimento negli articoli citati è relativa agli usi idropotabili e industriali e pertanto non sono citati i Consorzi di Bonifica. Tale disposizione non tocca assolutamente le attribuzioni di competenze effettuate dalla Legge Regionale citata.
		2h	All'art. 65 delle NTA si propone di eliminare gli Enti locali, gli ATO e i Gestori del Servizio Idrico Integrato quali enti coinvolti nelle misure relative alla stipula di Accordi di Programma finalizzati al risparmio di acqua ad uso agricolo.	**Osservazione non pertinente**	L'Accordo di Programma può riguardare vari aspetti e coinvolgere più interessi ed enti competenti, per tale ragione sono stati indicati, nell'ipotesi formulata nell'articolo 65 delle NTA, una pluralità di soggetti. Ciò non attribuisce assolutamente competenze o ruoli nel settore del risparmio idrico ad uso agricolo ad enti specifici.
		2i	All'art. 65 comma 5 delle NTA, si propone che la Regione incentivi economicamente l'installazione di sistemi di misura e controllo.	**Non attuabile per le motivazione espresse nelle**	L'obbligo di installazione di sistemi di misura è previsto in capo ai concessionari già dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Al momento non è possibile prevedere impegni in tal senso da parte della Regione.
		2l	All'art. 80 delle NTA relativamente alle disposizioni finziarie:a)si propone di imporre delle "royalties" a chi fa un uso non istituzionale dell'acqua, da destinare al finanziamento delle misure indicate nel PTA; b)si richiede che le risorse previste per l'attuazione del PTA siano suddivise fra i soggetti gestori in percentuali rispetto agli usi e ai compiti istituzionali; c)si richiede che una quota percentuale dell'introito dei canoni sia destinata al finanziamento del PTA.	**Osservazione non pertinente**	Il recepimento dell'osservazione richiede la formalizzazione di procedure complesse che non appare possano rientrare nei contenuti del Piano di Tutela. Relativamente all'osservazione di cui al punto c), ne è già fatta specifica previsione all'art. 80 comma 3 delle NTA.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
28/04/2010 RA/86039 del 06/05/10	**Consorzio Bonifica Centro**	**2m**	All'art. 81 delle NTA si richiede di indicare espressamente le disposizioni amministrative regionali e sub regionali abrogate dalle NTA perché in contrasto con le disposizioni delle stesse.	**Superata (si veda nota)**	L'art. 81 comma 1 è stato eliminato in quanto "efficacia" ed "effetti" del Piano sono già disciplinati dagli artt. 5 e 6 delle NTA.
		2n	All'Allegato 1 alle NTA si richiede di inserire in elenco le norme regionali seguenti: L.R. n. 11 del 10/03/1983; LR n. 36 del 07/06/1996; LR n. 34 del 01/10/2007.	**Accettata e inserita**	Le Leggi Regionali indicate sono state inserite nell'Allegato 1 delle NTA.

Allegato 5 - Analisi dei contributi di partecipazione pubblica pervenuti

28/04/2010 RA/86049 del 06/05/10	**FIPSAS - Federaz. Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee**	**3a**	Si richiede in due tratti specifici del fiume Tavo, sui quali si evidenzia una significativa carenza idrica, "l'applicazione del DMV in modo funzionale, che rispecchi la Direttiva CE 60/2000 per un Buono Stato delle Acque."	**Criticità considerata come indicato nella nota**	Il PTA definisce i valori di DMV sul fiume Tavo e stabilisce le modalità di applicazione degli stessi al Capo 1 delle NTA. All' art. 49 delle stesse norme vengono definiti i tempi di applicazione del DMV per le concessioni esistenti e per le nuove concessioni. Considerata la criticità segnalata nei tratti in questione dall'Associazione, e ribadita dal Comune di Farindola e dalla Riserva Regionale Lago di Penne, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, intende attuare prontamente, nei succitati tratti, le procedure previste dagli artt. 50 “Aggiornamento e verifica dei valori di DMV” e 51 “Protocolli di sperimentazione” delle NTA.
1442 del 29 aprile 2010 RA/86066 del 6 maggio 2010	**Comune di Farindola**	**4a**	Si richiede di acquisire quali osservazioni le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2002, n. 19 del 13.07.2004 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 27.04.2010, che segnalano tutte condizioni critiche del fiume Tavo nel tratto ricompreso in territorio comunale, in particolare dalle sorgenti al confine con il Comune di Penne (CI_Tavo_1), ed in parte anche nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nella Riserva Naturale Lago di Penne e nell'area SIC Gran Sasso.	**Criticità considerata come indicato nella nota**	Il PTA definisce i valori di DMV sul fiume Tavo e stabilisce le modalità di applicazione degli stessi al Capo 1 delle NTA. All'art. 49 delle NTA vengono definiti i tempi di applicazione del DMV per le concessioni esistenti e per le nuove concessioni. Considerata la criticità segnalata nei tratti in questione dal Comune di Farindola, e ribadita dalla FIPSAS e dalla R.R. Lago di Penne, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponili, intende attuare prontamente, in tali tratti, le procedure previste dagli artt. 50 e 51 delle NTA, attraverso la promozione di specifici tavoli tecnici che coinvolgano gli enti competenti, gli Enti d’Ambito ed i Gestori del Servizio Idrico Integrato, gli utilizzatori della risorsa idrica e gli Enti Gestori delle Aree Protette interessate. Si sottolinea comunque, in riferimento ai dati di qualità delle acque contenuti nelle Deliberazioni acquisite come osservazioni, che in base ai monitoraggi condotti dalla Regione Abruzzo al fine di valutare lo Stato Ambientale dei corpi idrici, lo stesso, monitorato da ARTA Abruzzo dal 2000, nelle stazioni R1306TA11 e R1306TA12, risulta in buone condizioni.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
675/10 del 29/04/2010 RA/85949 del 06/05/2010	**Autorità di bacino interreg. dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccioni e Fortore**	**5a**	Si notifica che al Paragrafo 2.1 del documento "Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità" (cfr. paragrafo 2.1 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico"), fra i documenti redatti dalle Autorità di Bacino, non viene citata la Delibera del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n. 119 del 16.04.2008 che fissa, in attesa della determinazione del Minimo Deflusso Vitale, un deflusso di rispetto da rilasciare in alveo per le nuove concessioni idriche. Se ne richiede la citazione.	**Accettata e inserita**	La Delibera è stata citata nel paragrafo 2.1 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico".
		5b	Si notifica che relativamente al quadro conoscitivo del bacino del fiume Trigno, mancando un censimento di tutte le utilizzazioni in atto, non viene individuata una delle principali criticità ambientali del fiume Trigno, riconducibile all'eccessivo sfruttamento della risorsa. Si richiede di prenderne nota nel PTA.	**Accettata e inserita**	L'osservazione è stata recepita nel paragrafo 7.2 dell'Elaborato R 1.5 "Scheda Monografica del Fiume Trigno"

		5c	Relativamente al paragrafo 2.2.1 del documento "Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità" (cfr. paragrafo 2.1 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico") si richiede l'aggiornamento del quadro conoscitivo del fiume Trigno, in considerazione del fatto che le acque sono destinate alla produzione di acqua potabile (che alimenta tra l'altro la rete cittadina del Comune di Vasto).	**Accettata e inserita**	L'osservazione è stata recepita nel paragrafo 7.2 dell'Elaborato R 1.5 "Scheda Monografica del Fiume Trigno".

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
675/10 del 29/04/2010 RA/85949 del 06/05/2010	**Autorità di bacino interreg. dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccioni e Fortore**		Relativamente al paragrafo 2.3 del documento "Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità" (cfr. paragrafo 2.1 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico") si suggerisce di aggiungere agli obiettivi per la tutela quantitativa quanto riportato all'art. 95 del D.Lgs. 152/06. Ai fini della tutela quantitativa della risorsa l'AdB richiede che vengano menzionate nel PTA le seguenti azioni:		
		5d	censimento di tutte le utilizzazioni in atto;	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Azione già ricompresa nell'art. 57 delle NTA e nel paragrafo 4.1.3 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico".
		5e	conoscere la risorsa idrica che è possibile utilizzare senza alterare l'equilibrio del sistema, noto il bilancio idrologico e il minimo deflusso da rilasciare in alveo;	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Azione già ricompresa nel Capo I e all'art. 76 delle NTA e nell'art. 57 delle NTA e nei paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico".
		5f	conoscere i fabbisogni e le destinazioni d'uso della risorsa	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Azione già ricompresa nell'art. 76, comma 5 delle NTA.
		5g	pianificare la risorsa	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Azione già ricompresa nel Capo I delle NTA e nell'art. 57 delle NTA e nei paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico".
		5h	controllare lo stato quantitativo attraverso l'installazione di idonei strumenti di misurazione	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Azione già ricompresa nel Capo II delle NTA con particolare riferimento alle disposizioni di istallazione di sistema di misura per il comparto agricolo e industriale e nel paragrafo 4.1.4 dell'Elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico".

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**

Allegato 5 - Analisi dei contributi di partecipazione pubblica pervenuti

675/10 del 29/04/2010 RA/85949 del 06/05/2010	**Autorità di bacino interreg. dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccioni e Fortore**	**5i**	Relativamente al paragrafo "Definizione delle strategie di intervento" (cfr. i paragrafi delle misure quali-quantitative del Quadro Programmatico), l'Autorità suggerisce di raccordarsi con il PTA della Regione Molise facendo un richiamo negli indirizzi a tutte quelle situazioni (es.bilancio idrologico, idrico, DMV etc.) in cui la tutela dei corsi d'acqua è di interesse interregionale, prevedendo apposite intese tra le due Regioni.	**Accettata e inserita**	All'art.49 comma 9 è stata inserita la seguente disposizione "Per i tratti fluviali ricadenti in bacini idrografici di rilievo interregionale o nazionale i valori di DMV individuati nel presente piano laddove si discostino da quelli determinati dalle Regioni confinanti sono da sottoporre a verifica attraverso tavoli specifici con le Autorità di Bacino e le Regioni competenti. Nelle more di tale verifica congiunta si applicano i valori più cautelativi dal punto di vista ambientale."
		5j	Ai fini della tutela quantitativa delle risorse idriche sarebbe opportuno prevedere una disciplina sul dimensionamento, ubicazione ed esecuzione degli scaricatori di piena delle reti fognarie miste.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	La disciplina di che trattasi è contenuta negli artt. 39 e 40 delle NTA.
		5k	Ai fini della tutela quantitativa delle risorse idriche sarebbe opportuno prevedere una disciplina relativamente alle nuove reti fognarie sarebbe opportuno prevedere quanto già riportato alla lettera e) comma 1 dell'art. 5 della legge 36/94 rispetto ai sistemi di collettamento differenziali per le acque piovane e per le acque reflue dei nuovi insediamenti.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	La disciplina di che trattasi è contenuta negli artt. 39 e 40 delle NTA.
0002944/2010 del 29/3/2010 RA/89919 del 12/05/2010	**Parco N. d'Abruzzo, P.N. della Majella, Parco N. Gran Sasso-Monti della Laga, Parco R. Sirente-Velino**	**6a**	Si richiede che sia integralmente recepito nel PTA il dettato dell'art. 164 del D.Lgs. 152/06	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	L'art. 164 è stato integralmente richiamato ai commi 5 e 6 dell'art. 67 delle NTA.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
0002944/2010 del 29/3/2010 RA/89919 del 12/05/2010	**Parco N. d'Abruzzo, P.N. della Majella, Parco N. Gran Sasso-Monti della Laga, Parco R. Sirente-Velino**	**6b**	Si richiede che sia urgentemente attivato un tavolo tecnico per garantire la compatibilità del Piano con le finalità di tutela e conservazione ambientali istitutive degli Enti Parco.	**Superata (si veda nota)**	All'art. 67 comma 1 delle NTA è ribadito che ai sensi dell'art. 77 comma 4 del Decreto "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA. In materia di Deflusso Minimo Vitale, invece, all'art. 51 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma (5) che prevede quanto segue " Nei tratti fluviali interessati da aree naturali protette, da SIC o ZPS, al tavolo di sperimentazione sono coinvolti anche i Gestori delle Aree Protette stesse". Più in generale verranno prontamente attivati tavoli tecnici con i Gestori delle Aree Protette in materia di valutazione ed applicazione del Deflusso Minimo Vitale.

Allegato 5 - Analisi dei contributi di partecipazione pubblica pervenuti

0004168/2010 del 07/05/2010	**Parco N. d'Abruzzo Lazio e Molise**	**7a**	Si richiede che l'utilizzo della risorsa idrica all'interno dell'area protetta non confligga con le esigenze di tutela che sono alla base di quest'ultima.	**Superata (si veda nota)**	All'art. 67 comma 1 delle NTA è ribadito che ai sensi dell'art. 77 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA.
		7b	Si richiede che in termini di valori di DMV e di divieti alla derivazione di acqua il PTA recepisca quanto indicato nel Piano del Parco.	**Osservazione non pertinente**	Si ribadisce quanto indicato nella nota precedente in merito alla vigenza della specifica normativa di settore nelle aree protette. Si sottolinea che, come indicato nella stessa nota del Parco, il Piano del Parco non risulta approvato ma "in un iter avanzato di approvazione". Si specifica comunque che all'art. 51 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma (5) che prevede quanto segue: "Nei tratti fluviali interessati da aree naturali protette, da SIC o ZPS, al tavolo di sperimentazione sono coinvolti anche i Gestori delle Aree Protette stesse". Più in generale verranno prontamente attivati tavoli tecnici con i Gestori delle Aree Protette in materia di valutazione ed applicazione del Deflusso Minimo Vitale.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				**REGIONE ABRUZZO**	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
0004168/2010 del 07/05/2010	**Parco N. d'Abruzzo Lazio e Molise**	**7c**	Si richiede che venga calcolato un valore di DMV variabile mensilmente o stagionalmente ma non in modo constante, allo scopo di impedire che i prelievi e le restituzioni siano effettuati in modo da lasciare in alveo una portata residua costante.	**Da sottoporre ad approfondim.**	Come evidenziato negli elaborati del PTA, la metodologia utilizzata per la definizione del deflusso minimo vitale è stata applicata su una scala di lavoro regionale. In fase di prima individuazione, non è stato possibile scendere ad una scala temporale stagionale. Tale attività non può che essere oggetto di successivo approfondimento. Le attività di sperimentazione di cui all'art. 51 delle NTA consentiranno di evidenziare anche tale necessità.
		7d	Si richiede che per le nuove concessioni il rispetto del DMV sia applicato fin dall'attivazione della captazione.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	La previsione è già ricompresa nel comma 4 dell'art. 49 delle NTA.
		7e	Si richiede l'apertura di tavoli tecnici di confronto per garantire la coerenza delle NTA con le norme del Piano del Parco e la compatibilità dello strumento regionale con le finalità di tutela e conservazione proprio degli Enti Parco.	**Superata (si veda nota)**	All'art. 67 comma 1 delle NTA è ribadito che ai sensi dell'art. 77 comma 4 del Decreto "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA. In materia di Deflusso Minmo Vitale, invece, all'art. 51 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma (5) che prevede quanto segue " Nei tratti fluviali interessati da aree naturali protette, da SIC o ZPS, al tavolo di sperimentazione sono coinvolti anche i Gestori delle Aree Protette stesse". Più in generale verranno prontamente attivati tavoli tecnici con i Gestori delle Aree Protette in materia di valutazione ed applicazione del Deflusso Minimo Vitale.
0004552/2010 del 29/04/2010 RA/86074 del 06/05/2010	**P.N.Gran Sasso e Monti della Laga**	**8a**	In riferimento alla normativa sulle aree protette (L. 394/1991) ed in particolare al comma 2 dell' art. 1 e all'art. 11 della stessa Legge, nonché all'art. 164 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'ente Parco propone l'istituzione di un tavolo tecnico con le aree protette presenti sul territorio regionale.	**Accettata e inserita**	All'art. 51 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma (5) che prevede quanto segue: "Nei tratti fluviali interessati da aree naturali protette, da SIC o ZPS, al tavolo di sperimentazione sono coinvolti anche i Gestori delle Aree Protette stesse". Più in generale verranno prontamente attivati tavoli tecnici con i Gestori delle Aree Protette in materia di valutazione ed applicazione del Deflusso Minimo Vitale.

Allegato 5 - Analisi dei contributi di partecipazione pubblica pervenuti

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	ENTE	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
0004552/2010 del 29/04/2010 RA/86074 del 06/05/2010	**P.N.Gran Sasso e Monti della Laga**	**8b**	Si richiede che il PTA preveda specifiche misure di tutela e gestione per i siti caratterizzati dalla presenza di specie e habitat acquatici di interesse comunitario.	**Osservazione non pertinente**	All'art. 67 comma 1 delle NTA è ribadito che ai sensi dell'art. 77 comma 4 del D.Lgs. 152/06 "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA.
		8c	Si richiede che i valori di DMV individuati dal PTA siano tali da garantire in tutto l'anno il regime idrico naturale (con le relative fluttuazioni di portata) e la funzionalità dell'ecosistema fluviale, in modo che la portata rilasciata si traduca in deflusso superficiale.	**Da sottoporre ad approfondim.**	Come evidenziato negli elaborati di Piano la metodologia utilizzata per la definizione del Deflusso minimo vitale è stata applicata su una scala di lavoro regionale. In fase di prima individuazione, non è stato possibile scendere ad scala temporale stagionale. Tale attività non può che essere oggetto di successivo approfondimento. Le attività di sperimentazione di cui all'art. 51 delle NTA consentiranno di evidenziare anche tale necessità.
839 del 29/4/2010 RA/86081 del 06/05/10	**Parco Naturale Regionale Sirente Velino**	**9a**	L'Ente Parco evidenzia che lunghi tratti del fiume Aterno all'interno del Parco presentano importanti "fenomeni di secca" che determinano un'alta vulnerabilità ecosistemica. Tali fenomeni sarebbero imputabili al forte sfruttamento antropico, soprattutto a scopo irriguo. Si chiede pertanto che: - la valutazione del DMV sia integrata con informazioni aggiuntive disponibili per il fiume Aterno (studio Università di L'Aquila, specie elencate nel formulario Natura 2000); - vengano effettuate campagne di monitoraggio aggiuntive della portata fluviale e della qualità biologica dei corsi d'acqua finalizzata alla valutazione nel tempo dell'efficacia delle misure adottate ai fini della tutela quali-quantitativa del fiume Aterno.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Il tratto di Aterno considerato è già stato individuato nel Piano di Tutela come "a rischio" di non raggiungimento degli obiettivi di qualità (Elaborato A 1.9 "Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/08"), pertanto si è tenuto conto nel Piano delle criticità segnalate. Al momento dell'inoltro dell'osservazione da parte dell'ente Parco non era stato ancora reso disponibile sul sito del PTA l'aggiornamento dell'Elaborato di Piano A.1.6 "Valutazione del DMV" contenente i risultati della Valutazione del Kbiologico sul bacino dell'Aterno Pescara attraverso la metodologia speimentale messa a punto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e descritta nello stesso documento. Tale metodologia contiene anche l'aspetto relativo alla fauna ittica (Kittico). Come evidenziato negli elaborati di Piano, la metodologia utilizzata per la definizione del DMV è stata applicata su una scala di lavoro regionale e quindi, in fase di prima individuazione, non è stato possibile scendere a scala di dettaglio ulteriore. Il Decreto Ministeriale del 28/7/04 prevede infatti l'utilizzo di metodologie speditive per la definizione del DMV quando non si ha la possibilità di applicare metodi sito-specifici. Nelle NTA comunque sono state individuate agli artt. 50 e 51 le procedure per la realizzazione di studi di maggiore dettaglio e l'eventuale conseguente aggiornamento dei valori di DMV calcolati.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	ENTE	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
		9b	Si richiede di incrementare i nodi di rilevamento idrometrico sul fiume Aterno e tenere quindi conto dei dati registrati su tali ulteriori idrometri.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	La disposizione è già ricompresa nel comma 2 dell'art. 76 delle NTA.
839 del 29/4/2010 RA/86081 del 06/05/10	**Parco Naturale Regionale Sirente Velino**	**9c**	L'ente Parco sottoline la competenza attribuita allo stesso dall'art. 164 del D.Lgs 152/06, in merito al rilascio di parere sulle concessioni di derivazione.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	La competenza, attribuita in materia all'Ente Gestore dell'Area protetta dalla normativa statale non è alterata dal Piano che all'art. 67 delle NTA riporta integralmente le previsioni dell'art.164 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

	Velino	**9d**	Si richiede che, in corrispondenza dei bacini in cui i dati di monitoraggio hanno evidenziato delle criticità, in attesa dell'aggiornamento del catasto delle utilizzazioni e degli scarichi, sia previsto il divieto di rilascio di concessioni a derivare.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	L'art. 56 delle NTA contiene questa disposizione. Per le concessioni in essere l'approccio sperimentale di cui all'art. 51 delle NTA ha proprio l'obiettivo di'' monitorare gli effetti dei rilasci sull'ecosistema ambientale fluviale.''
2551/2010 del 23/03/10 RA/59242 del 31/03/2010	**Riserva Lago di Penne**	**10a**	In riferimento alla Normativa sulle Aree protette (L.341/91), al Piano di assetto Naturalistico della Riserva Regionale Lago di Penne, alle Direttive 79/409/CE e 92/43/CEE nonché all'art. 164 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si richiede che nel PTA sia introdotta una norma specifica che renda chiaro dal punto di vista procedurale le prossime previsioni del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale e dei futuri Piani dei SIC e che le NTA del PTA tengano conto delle indicazioni dei Piani di Assetto vigenti non solo per gli aspetti relativi alle portate, ma anche per tutti gli altri aspetti (gestione fasce riparie, captazioni, immissioni faunistiche).	**Osservazione non pertinente**	All'art. 67 comma 1 delle NTA è ribadito che ai sensi dell'art. 77 comma 4 del Decreto "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				**REGIONE ABRUZZO**	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
802 del 25/2/2010 RA 41483 del 5/3/2010	**Riserva Gole del Sagittario**	**11a**	Si richiede di considerare, in via cautelativa, un valore più alto di quanto definito nell'ambito del PTA della componente biologica K del DMV tenuto conto che le Gole del Sagittario tutelano valori ambientali meritevoli di particolari azioni di tutela non comparabili con quelle che possono essere attivate nei corsi d'acqua esterni all'area protetta. Si richiede che, nelle more di approvazione del nuovo Piano di Assetto naturalistico in corso di definizione e del futuro Piano dell'intero SIC, il DMV di 440 l/s come da PTA (e del relativo valore così come ricalcolato in aumento rispetto ad un valore maggiore della componente K) nel nodo posto a monte delle Sorgenti di Cavuto sia immediatamente reso esecutivo senza alcuna deroga o diminuzione.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Il Piano di Tutela definisce i valori di DMV sul fiume Sagittario e stabilisce le modalità di applicazione degli stessi al Capo 1 "Disciplina del deflusso minimo vitale " delle NTA. All'art. 49 delle stesse norme vengono definiti i tempi di applicazione del DMV per le concessioni esistenti e per le nuove concessioni. Considerata la criticità segnalata dalla Riserva, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, intende attuare prontamente, nei tratti segnalati, le procedure previste dagli artt. 50 "Aggiornamento e verifica dei valori di DMV" e 51 "Protocolli di sperimentazione" delle NTA, attraverso la promozione di specifici tavoli tecnici che coinvolgano gli enti competenti, gli utilizzatori della risorsa idrica e gli Enti Gestori delle Aree Protette interessate. Va sottolineato che in tali tavoli ovviamente si terrà conto dei dati sperimentali già disponibili.
		11b	Si richiede che il valore di DMV di cui sopra non sia coincidente con quello relativo alla quantità di acqua da rilasciare dalla diga di Villalago e che garantisca il deflusso nel tratto di SIC a valle della diga.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	La definizione di DMV di cui all'art. 49 comma 1 delle NTA è coerente con tale necessità. L'attività di sperimentazione sopra citata assicura la considerazione degli aspetti più specifici dei tratti oggetto dei rilasci.
		11c	Si richiede di prevedere con specifica norma nelle NTA che le previsioni dei Piani di Assetto delle Riserve e dei futuri piani dei SIC, approvati dalla Regione Abruzzo,vadano a costituire ipso facto parte integrante del PTA e che le NTA del PTA tengano conto delle indicazioni del Piano di Assetto Vigente della Riserva e del futuro Piano del SIC per tutti gli aspetti ambientali trattati.	**Osservazione non pertinente**	All'art. 67 comma 1 delle NTA è ribadito che ai sensi dell'art. 77 comma 4 del Decreto "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA.

		11d	Si richiede che ogni azione, verifica etc. attinente il PTA e condotta all'interno della Riserva sia attuata in collaborazione con la Riserva previa comunicazione preventiva, anche ai fini dell'iter autorizzativo previsto dal Piano di Assetto naturalistico.	**Accettata e inserita**	All'art. 51 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma (5) che prevede quanto segue " Nei tratti fluviali interessati da aree naturali protette, da SIC o ZPS, al tavolo di sperimentazione sono coinvolti anche i Gestori delle Aree Protette stesse". Più in generale verranno prontamente attivati tavoli tecnici con i Gestori delle Aree Protette in materia di valutazione ed applicazione del Deflusso Minimo Vitale.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				**REGIONE ABRUZZO**	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
802 del 25/2/2010 RA/41483 del 5/3/2010	**Riserva Gole del Sagittario**	**11e**	Si richiede, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 152/06, che sia favorita la discussione della bozza delle NTA con gli esperti tecnici e i consulenti della Riserva.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	La Regione ha dato immediatamente seguito a tale richiesta promuovendo il tavolo tecnico sulle Norme di Piano del 29/4 u.s.. Si ribadisce inoltre quanto già evidenziato nella nota dell'osservazione precedente.
16/3/2010 RA/57833 del 30/03/2010	**Assoc. Ambient.**	**12a**	Si richiede che sia inglobato nei documenti di analisi del PTA l'Anagrafe dei Siti Inquinati redatta da ARTA Abruzzo ai sensi del D.Lgs 152/06.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Al paragrafo 6.1 dell'Elaborato R1.4 "Quadro Programmatico" nonché all'art. 68 delle NTA viene fatto esplicito riferimento ai risultati degli studi relativi all'Anagrafe Siti Inquinati nonché al Progetto "Inquinamento Diffuso", quali "Progetti specifici in aree di particolare interesse, realizzati o già in corso che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del presente piano". Le informazioni relative a tali attività specifiche sono state reperite presso gli Enti e le istituzioni preposte e dei dati raccolti per la redazione dell'anagrafe dei siti inquinati si è tenuto conto per la determinazione del rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/06, del DM 131/2008 e del D.Lgs. 30/2009. Considerato che tali progetti sono tuttora in corso ed in continua evoluzione e considerato il carattere di dinamicità del Piano si è voluto quindi garantire che l'implementazione del Piano tenga in debito conto i risultati di tali progetti.
		12b	Si evidenzia la carenza delle misure di portata per il calcolo del bilancio idrologico e la necessità di valutare gli intervalli di confidenza per ognuna delle stime effettuate nel modello di bilancio.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Premesso che la scala di lavoro del Piano è regionale, all'interno degli elaborati relativi alla "Valutazione del Bilancio Idrologico ed Idrogeologico", Elaborato A1.3, viene sottolineato come la disponibilità di dati misurati in termini di portate, misure sorgive, precipitazioni e temperature è spesso carente e viene evidenziato come ciò rappresenti un limite del modello applicato. Il lavoro svolto, tuttavia, costituisce senza dubbio un importante punto di partenza per un piano dinamico. L'Appendice 2 all'Elaborato A1.3 contiene la descrizione delle verifiche dei risultati del modello rispetto ai valori misurati in tutti gli idrometri con serie storiche significative. Il documento riporta, sezione per sezione, l'analisi delle criticità del modello, evidenziandone limiti e necessità di approfondimento. Le disposizioni riportate all'art. 76 delle NTA, assicurano un implementazione delle banche dati esistenti al fine di colmare tali lacune.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				**REGIONE ABRUZZO**	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
		12c	Si notifica che nel PTA mancano riferimenti a specie di enorma valenza ecologica come *Austropotamobius pallipes* e la *Lutra lutra*.	**Superata (si veda nota)**	Dove presenti, le specie citate sono state elencate nel paragrafo 3 delle Schede Monografiche dei singoli bacini idrografici, delle stesse si è tenuto conto specificatamente nella Valutazione d'Incidenza del PTA redatta ai sensi del DPR 35/1997, nella quale vengono citati anche gli studi specifici di cui all'osservzaione. In merito alla richiesta di "integrare tali strumenti all'interno del PTA" si ritiene che la stessa non sia pertinente con i contenuti del piano.

Allegato 5 - Analisi dei contributi di partecipazione pubblica pervenuti

16/03/2010 RA/57833 del 30/03/2010	**Associaz. Ambiental.**	**12d**	Si notifica la quasi totale mancanza di argomentazioni circa il fenomeno dei cambiamenti climatici e si richiede che questi vengano presi in debita considerazione.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	Gli effetti dei cambiamenti climatici non possono che essere rilevati su scale temporali notevolmente più lunghe rispetto a quelle riferibili ad una valutazione di bilancio ai fini del PTA, nonché al periodo di vigenza del Piano stesso. Nell'ambito del bilancio idrologico ed idrogeologico valutato nel PTA, sulla base di dati disponibili, è stata infatti calcolata la media delle misure di pioggia e temperatura di tutta la serie storica disponibile e da questa sono stati calcolati i volumi medi di apporto meteorico; le misure utilizzate sono costituite da valori di pioggia e temperatura medi mensili che tengono conto di un periodo di circa 80 anni, dal 1920 al 2000, registrati in 172 stazioni del Servizio Idrografico. Per il calcolo del bilancio idrogeologico le misure di portata in uscita dagli acquiferi sono derivate dalla raccolta di diverse campagne condotte nel periodo che va dal 1898 al 2000, con una prevalenza negli anni dal 1954 al 1963 e dal 1980 al 1986. Nell' Elaborato R 1.4 Quadro Programmatico sono state riportate alcune considerazioni in merito alle variazioni di precipitazione probabilmente riconducibili a tale fenomento: "diversi metodi di analisi hanno evidenziato come estremamente probabile la conclusione che le precipitazioni, sul territorio regionale, vadano diminuendo della misura di 2-4 mm per anno, corrispondente allo 0.3/0.5% circa della precipitazione media annua (Russo, 2007)". Tuttavia, le analisi effettuate "non consentono di assentire che si tratti di un cambiamento irreversibile del clima o di una ciclicità con tempi di ritorno più lunghi di quelli osservati." Tali informazioni sono state comunque preliminarmente considerati per rafforzare la necessità di misure di risparmio idrico in agricoltura.
		12e	Si richiede l'integrazione dei trend delle acque superficiali e marino-costiere con dati più recenti del 2006.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	L'integrazione richiesta è stata effettuata negli elaborati A 1.9 "Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/08" e A 1.10 "Individuazione dei corpi idrici sotterranei, analisi delle pressioni e del livello di rischio ai sensi del D. Lgs. 30/2009".

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
		12f	Si richiede che venga calcolato un valore di DMV variabile mensilmente o stagionalmente ma non in modo costante.	**Da sottoporre ad approfondim.**	Come evidenziato negli elaborati di Piano, la metodologia utilizzata per la definizione del DMV è stata applicata su una scala di lavoro regionale. In fase di prima individuazione,non è stato possibile scendere ad scala temporale stagionale. Tale attività non può che essere oggetto di successivo approfondimento. Le attività di sperimentazione di cui all'art. 51 delle NTA consentiranno di evidenziare anche tale necessità.
16/03/2010 RA/57833 del 30/03/2010	**Associaz. Ambiental.**	**12g**	Si segnala l'inappropriatezza del calcolo del K biologico solo per alcuni fiumi e l'estrapolazione di un unico valore da applicare a tutti gli altri. Si richiede l'opportunità, per la valutazione del K biologico, di un approccio precauzionale nelle aree più sensibili (aree protette, SIC)	**Superata (si veda nota)**	La metodologia per la valutazione della componente biologico-ambientale del DMV, messa a punto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, ha l'obiettivo di valutare bacino per bacino, gli indicatori che compongono l'indice. Il metodo, è stato applicato sperimentalmente sui bacini del Sangro, Vomano, Fino-Tavo-Saline e Aterno Pescara. E' in corso l'applicazione sui restanti bacini regionali. Nelle more dell'applicazione di tale metodo sui restanti bacini è stato individuato un valore provvisorio dello stesso pari a K = 1.2. Ai fini cautelativi, in tutti i tratti fluviali per i quali non è stata determinata la componente biologico ambientale, ricadenti in aree naturali protette o in siti rete Natura 2000, il valore della stessa, nell'attesa della valutazione specifica, è determinato come pari a 1,5. Più in generale verranno prontamente attivati tavoli tecnici con i Gestori delle Aree Protette in materia di valutazione ed applicazione del Deflusso Minimo Vitale.

		12h	Si segnala che "lo studio allegato al PTA sui rami derivabili a scopo idroelettrico non tiene conto di numerose questioni connesse alla tutela delle biodiversità"	**Superata (si veda nota)**	All'art. 67 comma 4 delle NTA è richiamato lo "Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica", approvato con D.G.R. n. 495 del 14/09/2009 ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2007, in base al quali sono esclusi dalla idoneità all'utilizzo a scopo idroelettrico, "tutti i rami fluviali ricadenti in aree di valenza ambientale quali aree parco, SIC e riserve naturali ed i rami interclusi tra tali aree". Si rimanda inoltre a quanto già indicato nella nota precedente.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI				REGIONE ABRUZZO	
PROT. ENTE - RA	**ENTE**	**N°**	**CONTRIBUTO**	**VALUTAZIONE**	**NOTE**
		12i	Si richiede di assicurare la partecipazione degli enti gestori delle aree protette in tutte le fasi di elaborazione del PTA, di assicurare la verifica tra la congruità tra previsioni dei Piani delle Aree protette e PTA e assicurare con specifiche previsioni che le competenze assegnate alle aree protette siano salvaguardate appieno.	**Superata (si veda nota)**	All'art. 67 comma 1 delle NTA è ribadito che ai sensi dell'art. 77 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA. In materia di Deflusso Minmo Vitale, invece, all'art. 51 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma (5) che prevede quanto segue " Nei tratti fluviali interessati da aree naturali protette, da SIC o ZPS, al tavolo di sperimentazione sono coinvolti anche i Gestori delle Aree Protette stesse". Più in generale verranno prontamente attivati tavoli tecnici con i Gestori delle Aree Protette in materia di valutazione ed applicazione del Deflusso Minimo Vitale.
16/03/2010 RA/57833 del 30/03/2010	**Associaz. Ambiental.**	**12j**	Si richiede che le previsioni dei piani dei SIC e ZPS costituiscano automaticamente parte integrante del PTA.	**Osservazione non pertinente**	Si rimanda quanto già specificato nella nota precedente.
		12k	Si richiede di garantire la partecipazione delle associazioni alla predisposizione delle NTA.	**Già ottemperato alla richiesta formulata**	La Regione ha dato immediatamente seguito a tale richiesta promuovendo il tavolo tecnico sulle Norme di Piano del 29/4 u.s..
		12l	Si richiede di bloccare, fino all'approvazione del PTA, il progetto di diversione idrica Vomano, Tronto, Tordino e Aterno.	**Osservazione non pertinente**	L'intervento rientra nell'ambito delle competente del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel bacino dell'Aterno Pescara.
		12m	Si richiede che sia presa in considerazion la questione dell'hydropeaking per i fiumi Sangro e Vomano.	**Accetta ed inserita**	La problematica dell'hydropeaking è stata trattata nel par. 4.1.1.2,punto 4 dell'Elaborato "Quadro Programmatico"
		12n	Si sottolinea che "in alcuni casi l'infiltrazione tra punto di captazione/derivazione e successivo nodo in cui viene calcolato il DMV può essere assai rilevante. Pertanto deve essere chiaro che non vi è corrispondenza tra DMV calcolato in quel punto e revisione dele concessioni, che in caso di infiltrazione rilevante, dovrà necessariamente trattare valori di rilascio molto più consistenti".	**Superata (si veda nota)**	La definizione di DMV di cui all'art. 49 comma 1 delle NTA è coerente con tale necessità. L'attività di sperimentazione di cui all'art. 51 delle NTA assicura la considerazione degli aspetti più specifici dei tratti oggetto dei rilasci.